DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO n. 53 del 06 agosto 2018

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED IL DOTT ENNIO CORSICO

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO CHE,

- con L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*";
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad oggetto:" Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012" è stato nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano;
- con la L.R. n. 24/2012 è stata disposta la cessazione dei Consorzi ATO, la cui attività di liquidazione è stata affidata all'attività di commissariamento in favore di soggetti ad hoc individuati;
- con L. R. n. 20/2016 è stata istituita l'Agenzia per i rifiuti che, in qualità di organo di governo

subentrante ai Consorzi una volta ultimata la fase di liquidazione;

CONSIDERATO CHE,

- in data 28 maggio 2014 il dott. Ennio Corsico ed il dott. Nicola Ruffo, in rappresentanza del Comune di Foggia, sottoscrivevano un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni decorrente dal 27.05.2014 al 26.05.2017;
- in virtù del predetto contratto si conferiva al dott. Corsico l'incarico di dirigente A.T.O. con corresponsione di una retribuzione annua lorda, comprensiva di 13^ mensilità, pari ad €. 75.000,00;
- il predetto importo annuo lordo di €. 75.000 veniva corrisposto dal Comune di Foggia a mezzo importi mensili pari ad €.4.153,16 lordi;
- alla data di cessazione del rapporto di lavoro il dott. Corsico non percepiva i compensi maturati dal mese di gennaio 2017 sino a tutto il mese di maggio 2017. Lo stesso inoltre non percepiva, altresì, la quota di 13^ mensilità afferente all'anno 2017;
- in ragione di tanto il dott. Corsico risultava creditore delle seguenti somme:

  Compenso mensile lordo gennaio 2017 €. 4.153,17;
  Compenso mensile lordo febbraio 2017 €. 4.153,17;
  Compenso mensile lordo marzo 2017 €. 4.153,17;
  Compenso mensile lordo aprile 2017 €. 4.153,17;
  Compenso mensile lordo maggio 2017 €. 4.153,17;

  Rateo 13 mensilità anno 2017 €.1.730,48 (ovvero importo mensile €. 4.153,17:12x5);
- con pec datata 29.06.2017 il dott. Corsico, a mezzo dell'avv. Pasqua Triggiani, invitava il Comune di Foggia al pagamento di quanto maturato dallo stesso. Detta pec rimaneva priva di riscontro positivo;
- per tale ragione, stante l'inadempimento da parte del Comune di Foggia, veniva depositato ricorso monitorio, ed il Giudice del lavoro ingiungeva al Comune di Foggia, con decreto n. 756/2017 il pagamento di € 22.496.33 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché le spese processuali, liquidate in € 658,50 oltre Iva Cap e rimborso forfettario;

- avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificato in data 2.08.2017, il Comune di Foggia proponeva opposizione adducendo l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti ex art. 633 e seg. c.p.c. nonché per carenza di legittimazione passiva;
- che il giudizio di opposizione è pendente presso il Tribunale di Foggia, contrassegnato dal numero di rgl 6141/2017 e la prossima udienza risulta fissata per il giorno 22 ottobre 2018;

DATO ATTO CHE,

- con nota prot. 002029 del 07.05.2018 l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia al fine di definire i contenziosi pendenti dell'ex Consorzio Ato Fg1 e dell'ex ATO OGA Foggia ha invitato il Comune di Foggia quale Comune capofila dell'ex Consorzio FG1 e dell'ex ATO OGA Foggia a formalizzare atto di delega a questa Agenzia;
- il Comune di Foggia ha, quindi, delegato l'AGER alla definizione, tra l'altro, della questione relativa al contenzioso con il Dott. Ennio Corsico, giusta Atto di Delega del Sindaco del Comune di Foggia n. 55190 del 23.05.2018 al fine di dirimere l'insorta controversia ed il giudizio incardinato presso il Tribunale di Foggia, onde evitare così anche l'alea del giudizio;
- l' Ager ha avviato l'iter procedurale per la soluzione della controversia addivenendo alla definizione transattiva di € 22.614,83 quale somma omnicomprensiva di compensi dovuti, rateo tredicesima onorari e spese della parte distrattaria;

CONSIDERATO CHE

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c.;
- i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;

Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Talché la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte

discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.

VALUTATO CHE

nella fattispecie sussistono i requisiti per l'ammissibilità della transazione, in particolare l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), la disponibilità del diritto oggetto della transazione, la patrimonialità del rapporto giuridico, nonché la reciprocità delle concessioni;

appare sussistere la **convenienza economica** della transazione per il Comune di Foggia e per delega, quindi all'Agenzia;

Alla stregua di tutto quanto precede, pare potersi ritenere nella fattispecie che la transazione risulta ammissibile attesa la sussistenza di tutti i requisiti previsti *ex lege*, e per come definiti dalla giurisprudenza formatasi in subiecta materia, chiara appare, inoltre l'*utilitas* per il Comune di Foggia ed in subordine per l'Agenzia intesa quale convenienza economica per il Comune di Foggia.

VISTI

- *La L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;*
- *Il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016;*
- *Il decr. ingiuntivo n. 756/2017;*
- *la nota del Sindaco di Foggia del 23 maggio 2018 prot. n.55190;*

DECRETA

Le premesse e gli atti fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **PROCEDERE,** al riconoscimento delle somme pretese dal Dott. Ennio Corsico, come in narrativa, e per l'effetto procedere alla sottoscrizione della transazione;
2. **DARE ATTO** della sussistenza nella fattispecie di tutti i presupposti *ex lege* sottesi per la stipula della transazione;
3. **DARE ATTO** che l'importo di **€ 22.614,83** trova copertura finanziaria nel bilancio corrente dell'Agenzia cap. 904 (Liquidazione ATO provincia Foggia);
4. **APPROVARE** la transazione con il Dott. Ennio Corsico, che predisposta per la firma delle

parti si allega al presente decreto formandone parte integrante e sostanziale;

5. **DI DISPORRE** la notifica del presente provvedimento a tutti i Comuni dell'ex Consorzio FG1 e dell'ex ATO OGA Foggia, nonché al Comune di Foggia per la necessaria sottoscrizione dello stesso;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti".

Il Commissario ad Acta

_____

Avv. Gianfranco Grandaliano